



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Provincia di Roma

COPIA

DELIBERAZIONE N . 26

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO:

Imposta municipale I.M.U. Determinazione aliquote anno 2014.

L'anno duemilaquattordici addi sedici del mese di maggio alle ore 18,45 nella Sala delle Adunanze consiliari del Comune di Olevano Romano, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
CARLINI MAURO	X	
CARLETTI ENRICO	X	
CARPENTIERI MASSIMO	X	
CIOLLI FABIO	X	
MAMPIERI MARCO	X	
MASTROPIETRO SIMEONE	X	
PETRUCCA ALFREDO	X	
RANIERI IRENE	X	
RICCARDI GABRIELE	X	
RICCARDI GIULIO(59)		X
RICCARDI GIULIO(66)		X
ROCCHI RICCARDO	X	
TRANQUILLI TOMMASO		X
Totale	10	3

É altresì presente l'Assessore esterno Cianca Alessandro.

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Susanna Calandra che provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Mauro Carlini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Relaziona l'assessore al bilancio Simeone Mastropietro, il quale evidenzia che, dopo aver approvato, o meglio confermato, l'addizionale comunale IRPEF, gli ulteriori punti all'ordine del giorno in materia di aliquote e tariffe vengono presentati in maniera unitaria.

La nuova imposta unica comunale (IUC) che è stata istituita dalla legge di stabilità n.147 del 27-12-2013 riforma le precedenti tassazioni comunali sulla casa (IMU e TARES).

La IUC si basa su 2 presupposti: il primo di natura patrimoniale e il secondo sul possesso e si compone delle seguenti imposte:

IMU (Imposta Unica Municipale);

TASI (Tassa Servizi Indivisibili);

TARI (Tassa Rifiuti).

La disciplina dell'**IMU** rimane su tutti gli immobili ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale e dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

Il presupposto impositivo della **TASI** è invece il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile (fabbricati, aree scoperte, terreni edificabili), compresa l'abitazione principale, a qualsiasi uso adibiti. Pertanto, la TASI è dovuta da chiunque possieda (proprietario), o detenga (inquilini), a qualsiasi titolo un immobile.

Posto che l'aliquota TASI non possa essere superiore al 3,3‰ in caso vengano finanziate delle detrazioni, e posto altresì che le aliquote TASI ed IMU complessivamente non superino l'aliquota massima del 10,6‰, la scelta dell'amministrazione è stata quella adottare piani finanziari TASI ed IMU volti a contenere la pressione fiscale.

In particolare relativamente alla TASI:

Sulla prima abitazione e relative pertinenze si applica un'aliquota TASI pari a quella indicata nella legge di stabilità ovvero 2,5‰.

Pur senza innalzare le aliquote TASI, il piano finanziario ha comunque previsto delle agevolazioni per le prime abitazioni in cui risiedono nuclei familiari con un componente portatore di disabilità al 100%; in tal caso l'aliquota per la sola prima abitazione scende al 2‰.

I fabbricati rurali ad uso strumentale, per scelta dell'Amministrazione, sono totalmente esenti dalla TASI.

Per gli immobili diversi da prima abitazione ed altri fabbricati, ad eccezione degli immobili produttivi di categoria D, si è scelto di applicare un'aliquota del 1,5‰.

Per gli immobili di categoria D l'aliquota è invece pari a 1,4‰.

Relativamente **all'IMU**, invece, valgono le seguenti considerazioni:

Per non aumentare la pressione fiscale, sugli immobili soggetti ad imposizione IMU si applica un'aliquota pari al 7,6‰; in questo modo il livello di imposizione di IMU e TASI (9‰ per i fabbricati D e 9,1‰ per tutti gli altri immobili) rimane in linea con il regime fiscale del 2013 quando erano comunque previsti i 0,3€/mq per la copertura dei servizi indivisibili.

Con le suddette scelte il gettito stimato per la TASI è di circa € 561.000 , con tasso di copertura dei servizi indivisibili pari a circa il 98%, mentre quello dell'IMU si attesta su € 900.000.

Per quanto riguarda la copertura del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti e spazzamento urbano, si registra l'importante novità l'entrata in vigore della **TARI** in sostituzione della TARES.

La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi e detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

I soggetti tenuti al pagamento di questo tributo sono tutti coloro che utilizzano realmente l'immobile, anche se non proprietari.

La TARI, che ha natura tributaria e non di tariffa, si compone di una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La suddetta è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Il gettito della TARI deve coprire al 100% le varie componenti di costo fisse e variabili in cui si articola complessivamente il servizio (gestione del servizio, conferimento in discarica, spezzamento, costi di personale, etc..).

Il piano finanziario TARI è stato elaborato in collaborazione con il gestore del servizio così come indicato nella Legge di Stabilità.

Rispetto all'analogia tassazione prevista nel 2013, in cui il costo da coprire era complessivamente pari a € 1.295.000,00 per il 2014 la cifra prevista nel piano finanziario è in diminuzione essendo pari a € 1.228.000,00.

Ciò deriva dalle scelte dell'Amministrazione sul rilancio della raccolta differenziata porta a porta ed i cui frutti determinano fin dal corrente anno un alleggerimento delle bollette per complessivi circa € 70.000,00, distribuiti fra i gli utenti domestici e non domestici.

Inoltre, per non penalizzare i nuclei familiari più numerosi in virtù della quota variabile, nel piano finanziario sono per la prima volta previste delle agevolazioni pari a € 50,00 per ciascuna delle utenze domestiche con 6 o più occupanti. Tali agevolazioni verranno finanziate con altri capitoli di Bilancio e non all'interno del piano finanziario Tari

Di rilievo è inoltre anche l'avvio del compostaggio domestico che da un lato porterà a ridurre i costi operativi e di conferimento della raccolta della frazione umida, e dall'altro lato significherà un'agevolazione in bolletta per i cittadini aderenti a consuntivo del primo anno di avvio della pratica.

Per la TASI e per l'IMU sono previste due rate di pari importo con le seguenti scadenze:

1^ rata 16 giugno

2^ rata 16 dicembre.

Per la Tari sono invece previste quattro rate di pari importo con date di scadenza tali da non sovrapporsi con quelle relative agli altri tributi comunali, in particolare:

1 rata 16 luglio

2^ rata 16 settembre.

3^ rata 16 ottobre

4^ rata 16 novembre.

I modelli F24 di pagamento per tutti i tributi verranno recapitati direttamente da parte degli Uffici del Comune di Olevano Romano.

A tal proposito si segnala che in fase di avvio il servizio e-government mediante il quale ciascun cittadino residente ad Olevano Romano che ne farà richiesta, verrà fornito di proprie credenziali per poter accedere in un'apposita sezione del sito internet istituzionale ove controllare la propria posizione contributiva (sia quella storica che quella corrente) e stampare direttamente per proprio conto i modelli di pagamento.

Su proposta del Consigliere Rocchi i tre punti all'odg vengono trattati insieme e votati singolarmente.

Il Consigliere Rocchi dice che è vero che i Comuni sono sottoposti alle pressioni dello Stato, ma c'è sempre la possibilità di operare delle scelte di natura politica, come quelle fatte sulla raccolta differenziata. Per la TARI rileva che la comparazione dei costi fra il 2013 e il 2014 denota che il ribaltamento dei rapporti fra costi fissi e costi variabili, non essendoci il bilancio, determina una

difficoltà ad effettuare le valutazioni. Ritiene che la tariffa così posta andrebbe ad impattare negativamente sulle famiglie numerose con abitazioni piccole.

Il Consigliere Mastropietro rileva che il cambiamento per la TARI deriva dal fatto che la legge di stabilità ha previsto che il piano finanziario sia fatto dal gestore.

Il Consigliere Petrucca ribadisce l'invito a diffondere adeguatamente il volantino su tutti questi nuovi tributi, per far capire ai cittadini quali e quanti sono gli adempimenti tributari.

Il Consigliere Carletti prende atto che TASI e IMU se considerate complessivamente non sono aumentati.

Il Consigliere Rocchi rileva che non è stata riportata la tassa IMU quota 2013, la tassazione risulta superiore per le case modeste che pagavano poco o erano esenti.

Il Consigliere Petrucca dice che in base alle elaborazioni dell'assessore al bilancio il gruppo vota a favore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore – l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Evidenziato che per l'anno 2013 e 2014, secondo la legge di stabilita 2013 (legge n. 228/2012) è riservata allo Stato la sola quota di imposta pari all'aliquota di base dello 0,76 per cento per i soli fabbricati del gruppo D;

Rilevato che al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente nel Bilancio Comunale, in considerazione anche delle possibili riduzioni dei trasferimenti da parte dello Stato a favore del Comune di Olevano romano previste per l'esercizio 2014, si ritiene possibile stabilire la seguente aliquota:

ALIQUOTA BASE 0,76 per cento

Visto il Regolamento IMU approvato con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 12 ottobre 2012;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito, agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Responsabile del Settore Entrate;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con votazione di cui favorevoli 8, contrari 2(Carletti, Rocchi);

DELIBERA

di stabilire per il corrente anno 2014 la seguente aliquota per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

ALIQUOTA BASE 0,76 per cento

Con un gettito presunto di € 900.000,00 ascrivibile al capito 9 entrate del bilancio di previsione anno 2014 in corso di approvazione;

di dare atto che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2014;

di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

di dichiarare, attesa l'urgenza con successiva e separata votazione con esito di cui favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Carletti e Rocchi), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, quarto comma, del d.lgs 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

N° 26 del 16.05.2014

OGGETTO: Imposta municipale I.M.U. Determinazione aliquote anno 2014

AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI' DISPONE:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione....omissis..

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL SEGUENTE PROSPETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 29.04.2014

IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa Denise Bonuglia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 29.04.2014

IL RESPONSABILE F.to Natale Baldi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Mauro Carlini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)

N. 192 Reg. Pubbl.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio comunale dal giorno 21.05.2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).

Dalla residenza Comunale li 21.05.2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva:

per decorrenza dei termini di pubblicazione il giorno

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, li 21.05.2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra